



DOCUMENTO

Legge di Bilancio 2026: cambiano le regole su dividendi e PEX

La Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, commi 51-55, prevede un'importante modifica alla disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute in regime d'impresa.

Per quanto riguarda i dividendi, prima della modifica, al fine di eliminare o quantomeno mitigare la doppia imposizione economica, gli artt. 59 e 89 del Tuir prevedevano l'esclusione dalla base imponibile, rispettivamente, del 41,86% dei dividendi percepiti da soggetti IRPEF in regime d'impresa e del 95% dei dividendi percepiti da soggetti IRES (dividend exemption), indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nella società partecipata, con l'unica condizione che essi non provenissero da società o enti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, come individuati ai sensi dell'art. 47-bis del Tuir.

Lo scopo dell'introduzione nel 2003 della limitazione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (participation exemption - PEX) era il medesimo: eliminare o quantomeno mitigare la doppia imposizione economica. Ai sensi degli artt. 58 e 87 del Tuir, infatti, rispettate le condizioni ivi previste (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata ed esercizio, da parte di quest'ultima, di imprese commerciali), il 41,86% della plusvalenza realizzata da soggetti IRPEF in regime d'impresa e il 95% della plusvalenza realizzata da soggetti IRES risultava esente.

Il comma 51 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, oltre alle condizioni sopra riportate, per fruire sia della dividend exemption, che della PEX, risulterà necessario che il contribuente detenga alternativamente una partecipazione diretta nel capitale (i) non inferiore al 5%, considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente, o (ii) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei dividendi a quello delle società fiscalmente residenti in Italia, i successivi commi 52 e 53 introducono la medesima condizione anche nell'art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973 e nell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 33/2025, i quali prevedono l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ridotta all'1,20% in caso di distribuzione di dividendi a soggetti residenti in Paesi UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La decorrenza delle nuove norme e le modalità di calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) sono, infine, disciplinate dai commi 54 e 55. In particolare, viene previsto che (i) le nuove disposizioni si applichino ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2026 e alle azioni, alle partecipazioni e agli



strumenti finanziari simili alle azioni acquistati e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti dalla medesima data e che (ii) ai fini del calcolo dell'acconto con il metodo "storico" si debba considerare l'imposta del periodo d'imposta precedente che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni di cui al precedente comma 51.

In considerazione della portata sistemica della modifica normativa, risulta opportuno effettuare alcune analisi sulle strutture societarie già esistenti, anche alla luce degli auspicati chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito ad alcune specifiche casistiche (come, ad esempio, il rispetto della condizione in caso di cessione frazionata della partecipazione) per le quali la norma, ad oggi nella sua forma embrionale, risulta essere ancora poco chiara.

Matteo Bezzi
Nicolò Stancampiano